

Regolamento per l'erogazione di interventi di sostegno economico finalizzati alla promozione dell'autonomia dei singoli e dei nuclei familiari.

Articolo 1 Finalità e obiettivi

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati a prevenire o ridurre il disagio e la marginalità generati da insufficienza del reddito nell'ambito di progettualità rivolte a singoli o nuclei familiari che non dispongono di risorse economiche sufficienti a soddisfare le esigenze fondamentali di vita così come definite al successivo art. 3 com.1. Essi vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.
2. Gli interventi di sostegno economico hanno carattere temporaneo a supporto di processi emancipativi tesi a promuovere e sviluppare le capacità dei soggetti in una prospettiva di recupero e inclusione sociale evitando il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale.
3. Gli interventi di sostegno economico si collocano nell'ambito di politiche integrate di sistema volte a prevenire e contrastare fenomeni di povertà, marginalità e vulnerabilità e pertanto commisurati, nella loro quantificazione, alle risorse complessive di cui beneficia il singolo richiedente e/o il suo nucleo familiare.
4. Attraverso l'adozione del parametro I.S.E.E. disciplinato dal DPCM n.159 del 5 dic. 2013 e ss.mm.ii., quale verifica delle condizioni socio-economiche del richiedente e del nucleo familiare, il presente Regolamento persegue l'uniformità e l'omogeneità degli interventi.
5. Detti interventi possono essere diretti al richiedente o indiretti, ovvero rivolti a creditori o essere riscossi da altri soggetti, su espressa delega del richiedente qualora definito dal progetto personalizzato.

Articolo 2 Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente Regolamento i soggetti residenti nei Comuni dell'Ambito distrettuale 2.2. Basso Isontino che si trovino in una accertata situazione di disagio socio-economico così come dettagliata all'art. 5, comma 1, lettera a).
2. Al solo fine di attivare il pronto intervento sociale per situazioni di emergenza possono accedere agli interventi disciplinati dal presente Regolamento le persone presenti sul territorio, fatta salva la possibilità di rivalersi sul Comune di residenza.

Articolo 3 Tipologie degli interventi di natura economica

1. Gli interventi di natura economica sono finalizzati prioritariamente a soddisfare i bisogni fondamentali di vita. Si considerano bisogni fondamentali quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, alla salute, all'istruzione, all'igiene della persona, all'abitare.
2. Gli interventi di natura economica sono distinti tra:
 - a) Contributi continuativi
interventi rivolti a persone/nuclei che per la condizione di povertà, marginalità o vulnerabilità, sono sprovviste in modo permanente di un reddito sufficiente a soddisfare i bisogni fondamentali di vita e presentano una ridotta capacità di produrre reddito attraverso una normale attività lavorativa;
 - b) Contributi straordinari
interventi finalizzati alla risoluzione di esigenze non continuative, concessi "una tantum" alle persone e/o nuclei familiari per bisogni di carattere eccezionale e contingente.

Articolo 4

Definizione della situazione economica

1. La situazione economica presa in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Regolamento è quello del nucleo familiare, come risultante dall'applicazione delle norme in materia di Anagrafe della Popolazione Residente.
2. Alla formazione della situazione economica concorrono tutti i componenti la famiglia di cui al comma 1.
3. Per condizione economica del nucleo familiare si intende quella risultante dalla certificazione ISEE di cui al comma 4 dell'art. 1.
4. Oltre alla certificazione ISEE in corso di validità è richiesta la certificazione di eventuali altri proventi economici percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente o dai componenti il suo nucleo di convivenza come meglio dettagliato al successivo art. 8 (commi ...).

Articolo 5

Requisiti

1. Possono accedere agli interventi di natura economica i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) situazione reddituale così come indicata nel modello ISEE in cui il valore risulti inferiore alla soglia annualmente definita dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'accesso al Fondo di Solidarietà Regionale o altro eventuale analogo beneficio eventualmente attivato in continuità dalla Regione oppure, in assenza di questo, definito dall'Assemblea dei Sindaci.
 - b) appartenenza alle tipologie disciplinate dall'articolo 2;
 - c) la condivisione di un progetto personalizzato rivolto al singolo o al nucleo familiare, elaborato dal Servizio Sociale e sottoscritto dalle parti che si impegnano alla realizzazione dello stesso.
2. Il soggetto dovrà comunque aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente.
3. Gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 2 per la loro peculiarità, possono essere erogati in assenza della documentazione reddituale. La stessa verrà acquisito d'ufficio, se disponibile, attraverso l'accesso autorizzato a banche dati.
4. Possono altresì essere ammessi al beneficio, in virtù di una grave situazione contingente e su proposta del S.S.P., le persone ed i nuclei familiari che presentino condizioni di reddito eccedenti il richiamato parametro fissato con le modalità indicate dal presente Regolamento, e comunque non superiore al 30% dello stesso, a condizione che l'intervento sia coerente con il bisogno da soddisfare, nel rispetto del principio di efficacia ed efficienza dell'azione pubblica. Tale intervento di norma non è replicabile a favore dello stesso beneficiario

Articolo 6

Definizione di condizioni economiche e di classi di interventi economici massimi

1. Per la determinazione degli importi necessari al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita individuale e familiare si fa riferimento alla soglia di cui al comma 1 dell'art. 5.
2. La valutazione dell'intervento è di tipo sistemico e viene effettuata in maniera complessiva, tenendo conto del contesto familiare, della rete parentale, della situazione abitativa, della situazione socio economica ulteriore rispetto a quella documentata dall'I.S.E.E. e del livello di autonomia e competenze del nucleo familiare.
3. Ai fini dell'erogazione dei benefici saranno considerati gli elementi specifici, autocertificati dalla persona nella domanda di contributo, esaminati nell'ambito della più complessiva valutazione sociale dei bisogni della persona e del nucleo familiare quali: erogazione di contributi economici, esoneri, esenzioni o altri interventi già previsti per lo stesso periodo dal S.S.C., esistenza di altre

provvidenze erogate da altri soggetti, compresa l'eventuale assegnazione di alloggi di edilizia popolare, possesso di beni di lusso.

4. Annualmente l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito approva lo specifico "Strumento di ponderazione della situazione economica, delle condizioni di vita e del bisogno assistenziale, ai fini del calcolo dei contributi economici su progetto integrativi del reddito e dei contributi straordinari finalizzati" che il S.S.C. utilizza uniformemente nell'intero territorio distrettuale per la commisurazione omogenea degli interventi in ragione delle condizioni economiche dei richiedenti.

5. Qualora vengano accertati con le modalità previste dalle norme vigenti redditi o patrimoni in capo all'assistito e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del beneficio fino a quel momento concesso.

6. In caso d'inadempimento da parte della persona all'impegno preso potrà, previa valutazione dei motivi, essere interrotta l'erogazione dell'intervento individuando percorsi alternativi.

7. E' fatta salva l'azione di rivalsa da parte del S.S.C. per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione del beneficio stesso.

Articolo 7

Motivi di esclusione generali

1. Sono motivo di esclusione dal beneficio di assistenza economica:

- a) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, non adeguatamente motivato; cessazione volontaria da un'attività lavorativa, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- b) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, Lavori Socialmente Utili, Lavori di Pubblica Utilità, ProP, ovvero di ogni altra attività proposta per facilitare l'inserimento lavorativo;
- c) rifiuto all'eventuale proposta del S.S.P. di partecipare ad eventuali bandi per case popolari;
- d) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri per l'Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo o di collocamento, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
- e) non aver volontariamente espletato le procedure per fruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegni, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, etc.);
- f) dimostrare un tenore di vita palesemente non corrispondente alla situazione economica dichiarata.

Articolo 8

Durata dell'intervento di sostegno economico

1. La durata massima degli interventi su progetto è fissata in sei mesi, fatto salvo il rinnovo per eventuali necessità che si dovessero protrarre per un tempo più lungo in casi di condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale non diversamente superabili.

Articolo 9

Procedimento per l'erogazione dei contributi economici

1. Gli interessati devono rivolgersi al Servizio Sociale Professionale presente nel Comune di residenza presentando:

- a) domanda su modulistica predisposta dal Servizio Sociale dei Comuni;
- b) dichiarazione sostitutiva di notorietà volta a dichiarare i contributi/benefici e le agevolazioni concesse dagli altri servizi comunali e/o altri enti assistenziali ed eventuali soggetti del privato sociale relativi agli ultimi 12 mesi, nonché i sostegni di varia natura ricevuti e le spese sostenute, la condizione socio economico lavorativa propria e dei componenti il nucleo familiare;

- c) la dichiarazione sostitutiva unica dovrà indicare altresì la presenza di altri nuclei familiari coabitanti nello stesso civico;
- d) l'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, relativa al nucleo familiare di riferimento.
2. L'utente nella sottoscrizione della domanda dichiara di essere stato informato che sulle dichiarazioni rese potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace o incompleta.
3. L'Assistente Sociale (ASRC) verifica con la persona e con altri uffici/servizi la situazione personale/familiare elabora il programma assistenziale a favore del richiedente/nucleo familiare di riferimento, evidenziando la situazione di povertà, marginalità, vulnerabilità e lo stato di bisogno.
4. Il Servizio Sociale dei Comuni, sulla base della valutazione dell'assistente sociale, elabora la proposta di intervento economico da erogare, indicando anche gli obiettivi di natura non economica che si intendono perseguire attraverso l'intervento. Al fine di approfondire la situazione socio-economica del richiedente e del suo nucleo, il Servizio può richiedere ogni altra documentazione aggiuntiva atta a comprovare lo stato di bisogno.
5. Il richiedente è tenuto ad informare il servizio sociale delle variazioni della condizione socio-economica del nucleo familiare anche attraverso la produzione della relativa documentazione. Il richiedente ha la facoltà di presentare entro il periodo di validità una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche del nucleo. Il Servizio ha altresì la facoltà di richiedere ogni altra documentazione atta a comprovare la condizione socio-economica dichiarata dal richiedente/nucleo o ad acquisirla d'ufficio ai sensi della normativa vigente.
6. Il mancato rispetto delle finalità previste nel progetto personalizzato costituiscono motivo per la sospensione o l'interruzione del contributo, inoltre costituisce elemento influente nella valutazione di successive richieste.
7. Il Servizio si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese sia direttamente sia avvalendosi di altri uffici della pubblica amministrazione e/o servizi esterni, mediante verifica a campione o nel caso in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii).
8. Il procedimento è definito dal regolamento dei procedimenti amministrativi dell'Ente gestore.

Articolo 10

Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Articolo 11

Note transitorie

I precedenti benefici erogati ai sensi del precedente regolamento che di protraggono oltre la data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino a conclusione del progetto assistenziale elaborato e comunque non oltre i tre mesi dall'entrata in vigore.